

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-264/19 (Constantin Film Verleih): La Corte di Giustizia in tema di estensione del diritto di informazione in capo al titolare dei diritti d'autore, come previsto dalla Direttiva Enforcement

Il 9 luglio la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ("direttiva Enforcement").

La causa, sorta da un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, il massimo organo giurisdizionale tedesco, riguarda **l'interpretazione della direttiva Enforcement per quanto riguarda i dati personali che possono essere richiesti dal titolare del diritto** in caso di violazione.

Le parti del procedimento principale sono la Constantin Film Verleih GmbH, un distributore cinematografico con sede in Germania, e YouTube LLC e Google Inc., con sede negli Stati Uniti. La controversia tra le parti riguarda il rifiuto di YouTube e Google di fornire parte delle informazioni richieste da Constantin Film in merito agli utenti che hanno caricato illegalmente opere cinematografiche di cui quest'ultima detiene il diritto esclusivo di sfruttamento, in particolare gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono dell'utente e gli indirizzi IP da questi utilizzati, sia al momento del caricamento dei file in questione sia al momento dell'ultimo accesso al proprio account Google/YouTube.

In sintesi, il giudice del rinvio chiede se l'art. 8, par. 2, lett. a), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che il termine "indirizzi" comprende, riguardo ad un utente che ha caricato file che violano un diritto di proprietà intellettuale, il suo indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e l'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o l'indirizzo IP utilizzato al momento dell'ultimo accesso all'account dell'utente.

L'art. 8 della direttiva Enforcement concerne il *"Diritto di Informazione"*. Esso stabilisce che ***"Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:***

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;*
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;*
- c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure*
- d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;*
- b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione."*

La legge applicabile tedesca risulta coerente con il dettato dell'art. 8.

La Corte di Giustizia ha concluso che ***“L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all'indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all'indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all'account utente.”***

Tale disposizione infatti - nell'ambito dell'armonizzazione minima prevista dalla direttiva - non contiene alcun riferimento alla legislazione degli Stati membri al fine di determinarne il significato e la portata. Pertanto, la Corte ha affermato che il termine **"indirizzi" costituisce una nozione di diritto dell'Unione europea**, da interpretarsi in modo indipendente e uniforme in tutta l'Unione. Il termine non è definito nella Direttiva 2004/48, pertanto deve essere inteso secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, ossia l'indirizzo postale.

La CGUE ricorda inoltre che la Direttiva Enforcement mira ad un giusto equilibrio tra l'interesse dei titolari del diritto d'autore (e la protezione dei loro diritti di proprietà intellettuale sanciti dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE) e, d'altro canto, la protezione degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti, nonché dell'interesse pubblico, come dimostra la giurisprudenza della Corte sulla disposizione in questione (ad esempio C-580/13, Coty Germany).

Infine, è opportuno rilevare che gli Stati membri non hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, di prevedere la possibilità per le autorità giudiziarie di ordinare la divulgazione dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o dell'indirizzo IP delle persone coinvolte nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale – tuttavia ciò non esclude che una legislazione nazionale possa includere anche questi ultimi. In tal caso, tuttavia, occorre un giusto equilibrio tra i diritti in considerazione, tenendo conto dei diritti fondamentali in questione e del rispetto di altri principi generali del diritto comunitario, o, per meglio dire, eurounitario.